

Codice civile – Titolo IX – Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio

320. Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui [c.c. 1813] o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore .

Articolo così sostituito dall'art. 143, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

323. Atti vietati ai genitori

I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Articolo così sostituito dall'art. 146, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

330. Decadenza dalla potestà sui figli ⁽¹⁾

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà, quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 152, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 37, L. 28 marzo 2001, n. 149.

333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli ⁽¹⁾

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore ⁽²⁾.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento .

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 155, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 37, L. 28 marzo 2001, n. 149.

336. Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore ⁽²⁾ .

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 157, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 37, L. 28 marzo 2001, n. 149 e poi così modificato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto (1° luglio 2002).